

IN BREVE:

1. Il "Decreto fiscale" proroga il versamento delle imposte per i soggetti ISA al 21 luglio;
2. Decreto "Correttivo-bis" pubblicato in G.U.: novità per CPB e altri adempimenti;
3. Il nuovo decreto "Economia": cosa prevede;
4. Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno;
5. Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre;
6. Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell'incremento occupazionale;
7. Sopravvenienze "da sentenza" imponibili nell'anno di imposta della pronuncia;
8. Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale;
9. Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell'Agenzia;
10. Bonus edilizi: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulle novità 2025.

APPROFONDIMENTI:

- I. Le novità del decreto "Correttivo-bis"
- II. Fisco, imprese e innovazione nel nuovo decreto "Economia"

IN BREVE

1. Il “Decreto fiscale” proroga il versamento delle imposte per i soggetti ISA al 21 luglio

D.L. 17 giugno 2025, n. 84

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, sancisce il rinvio dei versamenti tributari e ridisegna il regime di deducibilità delle spese di trasferta.

La misura di maggior rilievo riguarda lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei **contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”**. La data del 30 giugno 2025 viene superata dal **differimento al 20 luglio 2025**. Tuttavia, poiché questa data cade di domenica, il termine di versamento viene posticipato al 21 luglio 2025.

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024. Naturalmente, rimane la facoltà di versare entro i successivi 30 giorni, e quindi entro mercoledì 20 agosto, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga interessa un ventaglio significativo di operatori economici, tra cui professionisti e imprese di minori dimensioni soggetti agli ISA, soggetti in regime di vantaggio o forfetario e soci o associati di enti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità.

2. Decreto “Correttivo-bis” pubblicato in G.U.: novità per CPB e altri adempimenti

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81

È stato pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. n. 81/2025 “Correttivo-bis” in tema di concordato preventivo e adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.

Il decreto “Correttivo-bis” (noto anche come “Secondo correttivo”) è una misura normativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, che interviene su diversi aspetti della disciplina tributaria italiana, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale. Il decreto è entrato **in vigore dal 13 giugno 2025**.

Vedi l'Approfondimento

3. Il nuovo decreto “Economia”: cosa prevede

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno

2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Tra le misure previste la **proroga della sospensione della cosiddetta "sugar tax" fino al 1° gennaio 2026, l'applicazione dell'IVA agevolata al 5% per gli oggetti d'arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti**, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Vedi l'Approfondimento

4. Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2024 e primo acconto 2025, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 30 luglio, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, **la scadenza**

con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 29 agosto 2025.

5. Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre

MIMIT, Nota 25 giugno 2025 n. 127654

A pochi giorni dalla scadenza, il MIMIT ha comunicato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

Il MIMIT ha però al momento lasciato **immodificate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite in precedenza**, che avevano generato il caos che ha visto diverse CCIAA operare con modalità in contrasto tra loro e con grave disagio per le imprese e gli operatori del settore.

6. Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell'incremento occupazionale

D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 3

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno è stato pubblicato il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L'art. 3 del decreto riguarda le modifiche alle disposizioni concernenti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove

assunzioni, ossia la modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni la norma **elimina**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, **il riferimento alle società collegate**. Queste società, quindi, non potranno più essere incluse nel calcolo dell'incremento occupazionale.

7. Sopravvenienze "da sentenza" imponibili nell'anno di imposta della pronuncia

Cassazione, Ordinanza 6 maggio 2025, n. 11917

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 11917 del 6 maggio 2025, ha enunciato che *"In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito, o dal disconoscimento di un debito preesistente, in sede giudiziale, devono essere dichiarate nell'anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e sempreché l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa"*.

8. Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

D.L. 12 giugno 2025, n. 81, art. 14

Tra le modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ad opera del decreto "Correttivo-bis", D.L. n. 81/2025, l'art. 14 introduce delle soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di **soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale**.

In particolare, per questi soggetti la proposta di reddito concordato non può superare il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli oggetto di concordato, aumentato:

- **del 10%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
- **del 15%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- **del 25%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

9. Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell'Agenzia

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E

Con la circolare n. 8/E del 19 giugno, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di **bonus edilizi** e fornisce indicazioni, in particolare, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ecobonus, sismabonus e superbonus.

Relativamente al superbonus, la legge di Bilancio 2025 ne modifica la disciplina, prevedendo che **la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025** prevista a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps) sia riconosciuta a patto che, **entro il 15 ottobre 2024**, risulti **presentata la Cila**, sia **adottata la delibera assembleare** per gli interventi effettuati dai condomini e sia **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

10. Bonus edilizi: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulle novità 2025

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E

Nella circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus sono **prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale**.

In particolare, per la "prima casa" la detrazione sale:

- al 50% (invece del 36%) per le spese sostenute nel 2025
- e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.

La detrazione resta quella più elevata anche se l'immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Per usufruire dell'agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l'immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.

Nel 2025 continueranno a essere incentivati nell'ambito dell'ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le

esigenze di tutela dell'ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). La detrazione è infatti riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi

comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare ricorda infine che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la **detrazione in 10 quote annuali di pari importo** e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d'imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

APPROFONDIMENTI

I. LE NOVITÀ DEL DECRETO "CORRETTIVO-BIS"

È stato pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. n. 81/2025 "Correttivo-bis" in tema di concordato preventivo e adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.

Il decreto "Correttivo-bis" (noto anche come "Secondo correttivo") è una misura normativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, che interviene su diversi aspetti della disciplina tributaria italiana, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale. Il decreto è entrato **in vigore dal 13 giugno 2025**.

- **Proroga dei coefficienti forfetari** - I contribuenti in regime forfetario continueranno ad applicare i coefficienti oggi vigenti.
- **Nuove scadenze fiscali** - L'invio della CU per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026, così come il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. Conseguentemente a questi rinvii, il modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partita IVA dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio.

- **Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e trasmissione annuale delle spese sanitarie** - Dal 2025 le spese sanitarie saranno trasmesse una sola volta all'anno (e non più semestralmente). Il termine verrà stabilito con DM del MEF. Bloccato definitivamente l'invio allo Sdi delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini (dunque fine delle proroghe e blocco regime).
- **IVA e reverse charge per i forfetari** - Il versamento dell'IVA relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfetari sono debitori di imposta va effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile.
- **Sospensione dei termini di 85 giorni** - Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate non si applicherà più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid.
- **Concordato Preventivo Biennale (CPB):**
 - Esclusione dei forfetari - Terminato l'esperimento 2024, dal 2025 i contribuenti in regime forfetario non potranno più aderire al CPB.
 - Nuove regole per i professionisti associati - I lavoratori autonomi che fanno parte di associazioni o società tra professionisti potranno aderire al CPB solo se

anche l'ente collettivo aderirà negli stessi anni.

- Maggiore imposta sostitutiva - Le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.
- Proroga dei termini di adesione - Il termine per aderire al CPB viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
- Ravvedimento speciale - Esteso anche a chi aderisce al CPB per 2025-2026, includendo l'anno d'imposta 2023.
- L'Agenzia delle Entrate dovrà rendere operativi i software per preparare la proposta CPB entro il 15 aprile di ogni anno.

II. FISCO, IMPRESE E INNOVAZIONE NEL NUOVO DECRETO "ECONOMIA"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Tra le misure previste la **proroga della sospensione della cosiddetta "sugar tax" fino al 1° gennaio 2026, l'applicazione dell'IVA agevolata al 5% per gli oggetti d'arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti**, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Il testo prevede inoltre:

- **ammortizzatori sociali:** il decreto contiene **misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali**, sebbene i dettagli specifici richiedano un'analisi più approfondita del testo definitivo;
- **deduzione fiscale nuove assunzioni:** viene chiarito che, per la determinazione del reddito d'impresa, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. Questa

modifica si applica dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023;

- **affrancamento straordinario saldi attivi e riserve:** il decreto consente alle imprese di affrancare, mediante imposta sostitutiva, le riserve e i saldi attivi in sospensione d'imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2024. Questo mira a semplificare la gestione delle riserve patrimoniali;
- **coordinamento fiscale con principi contabili (OIC):** vengono disciplinati gli allineamenti tra criteri contabili e fiscali, introducendo disposizioni transitorie e indicazioni per le variazioni in dichiarazione, in particolare con riferimento ai nuovi OIC 34 (ricavi) e agli aggiornamenti OIC 16 (beni materiali) e OIC 31 (partecipazioni);
- **proroga adeguamento regolamento MICAR:** viene prorogato il termine per l'adeguamento al Regolamento MICAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), una misura importante per il settore della finanza digitale;
- **interventi per zone sismiche:** rifinanziamento di misure e predisposizione di interventi per le zone colpite da eventi sismici (Aquila, comuni del cratere, Umbria,

Marche, Lazio, Abruzzo), inclusa la proroga del superbonus 110% per tutto il 2026 nelle aree dei crateri sismici;

- **bonus mamma:** la Legge di Bilancio 2025, menzionata in relazione al decreto, ha introdotto novità nel meccanismo di decontribuzione per le lavoratrici madri, estendendo il "bonus mamma" anche alle madri assunte a tempo determinato e alle autonome, con reddito imponibile fino a 40.000 euro annui.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.